



SENTI REGISTRAZIONE FRONTI DELLA...
in caso di diffusione si applica l'art. 30 del D.Lvo 156/03

Spett.le Ufficio
di...
n. 1000/08
del 20/06/08
in data 20/06/08
n. 1000/08
del 20/06/08
in data 20/06/08
n. 1000/08
del 20/06/08
in data 20/06/08

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

20075/11

Oggetto

Famiglia

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Maria Gabriella Luccioli - Presidente -
- Dott. Massimo Dogliotti - Consigliere -
- Dott. Vittorio Ragonesi - Consigliere -
- Dott. Maria Cristina Giancola - Consigliere -
- Dott. Giacinto Bisogni - Rel. Consigliere -

R.G.N. 16195/09

Cron. 20075

Rep.

Ud. 1/07/11

ha pronunciato la seguente

Motivazione
semplificata

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

[F] [B], elettivamente domiciliato in Roma,
via di Villa Pepoli 4, presso lo studio dell'avv.to
Alessandro Coluzzi, rappresentato e difeso dall'avv.ta
Lucia Varliero, giusta procura speciale a margine del
ricorso per cassazione;

- ricorrente -

contro

[L] [M];

- intimata -

avverso la sentenza n. 1105/08 della Corte di appello
di Bologna, sezione I civile, emessa il 20 giugno 2008,
depositata il 4 luglio 2008, R.G. n. 195/08;

in caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere il nome dei
gli e...
a...
d...
 di...
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

1851
2011

Boop



udita la relazione della causa svolta all'udienza del 1
luglio 2011 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;
udita l'avv.ta Lucia Varliero per il ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Antonietta Carestia che ha concluso per
il rigetto del ricorso;

Rilevato che:

1. ricorre per cassazione avverso
la sentenza in epigrafe della Corte di appello di
Bologna che ha confermato la sentenza emessa in
primo grado dal Tribunale di Rimini nel giudizio
di separazione promosso nei suoi confronti da
 . Lamenta il l'affidamento
in via esclusiva dei figli alla e chiede
che la sentenza della corte bolognese sia cassata
al fine di disporre l'affidamento condiviso dei
figli con collocazione abitativa presso la casa
paterna e la conseguente riduzione del contributo
di mantenimento per i minori.
2. Con il primo motivo di ricorso si deduce la
violazione e/o falsa applicazione dell'art. 155
cod. civ. in relazione ~~alla sentenza emessa in primo grado~~
~~all'art. 360 n. 3 c.p.c.~~ 3
3. Il ricorrente pone alla Corte il seguente quesito
di diritto: "vero che, ai sensi dell'art. 155
c.p.c., il giudice è tenuto a disporre
l'affidamento congiunto dei figli minori ad

Broggi



entrambi i genitori, salvo che sussistano specifiche e comprovate situazioni di inidoneità genitoriale, nel senso che la convivenza del minore con uno dei genitori possa risultare pregiudizievole per il primo al punto di determinare nel giudicante il convincimento che l'affidamento esclusivo costituisca in tali casi l'unica soluzione idonea a salvaguardare l'interesse del minore?"

4. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la contraddittorietà della motivazione, ex art. 360 n. 5 c.p.c., circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Deduce il ricorrente che l'accertata circostanza della capacità del B di garantire ai figli, qualora andassero a convivere con il medesimo, un'esistenza agiata, costituisce senza dubbio un importante elemento in favore del giudizio di idoneità del ricorrente quale genitore coaffidatario, presso la cui abitazione collocare preferibilmente i figli, rendendo ingiustificata la decisione della Corte di appello di affidare i minori esclusivamente alla madre (anche) a causa della indigenza economica del padre.
5. Non svolge difese l'intimata.
6. La Corte, riunita in camera di consiglio, ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

B. Rossi



Ritenuto che:

1. Il primo motivo di ricorso è infondato. La riforma dell'art. 155 del codice civile segna sicuramente l'affermazione di una preferenza per l'affido condiviso dei minori senza però escludere la possibilità per il giudice della separazione di adottare regimi diversi, avuto riguardo all'interesse preminente dei minori.
2. Il secondo motivo contesta la motivazione della sentenza della Corte di appello di Bologna deducendo una sua contraddittorietà che appare smentita dalla lettura della motivazione stessa. In particolare la Corte bolognese ha messo in rilievo la contraddittorietà delle affermazioni del [B] che, da una parte, ha ritenuto l'assegno di mantenimento disposto in primo grado dal Tribunale di Rimini eccessivo rispetto alle sue capacità economiche non beneficiarie di un lavoro stabile né di una occupazione e, d'altro lato, ha insistito per ottenere l'affido condiviso e la collocazione dei figli presso di sé adducendo migliori condizioni economiche rispetto a quelle della moglie. Tuttavia la decisione della Corte di appello di non accogliere allo stato la richiesta di modifica del regime di affidamento dei figli non è stata affatto giustificata da valutazioni di ordine economico, ma di carattere personale e in particolare sulla base del comportamento del

Brazi



B che la Corte ha considerato poco in sintonia con l'interesse dei minori a un sereno e condiviso esercizio della bigenitorialità (conflittualità permanente con la **M**, mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento);

3. pertanto anche il secondo motivo di ricorso è infondato e il ricorso va respinto. Nessuna statuizione va adottata sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione. Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.

Così deciso nella camera di consiglio del 1/7/11.

Il Giudice relatore

Dott. Giacinto Bisogni

Il Presidente

Dott. Maria Gabriella Luccioli

Deposito in Cancelleria

30 SET 2011

IL CANCELLIERE
ANNA DI GIACINTO